



La partita di calcetto e la mancante polizza assicurativa

Descrizione

A seguito dell'infornio subito, il partecipante ad un torneo di calcetto, richiedeva all'organizzatore l'attivazione della la polizza assicurativa, della cui esistenza era stato informato al momento dell'iscrizione. Veniva cos' a scoprire che in realt' **non esisteva alcun tipo di contratto assicurativo**. Conveniva pertanto -per responsabilit' contrattuale- la societ' organizzatrice del torneo.

La Corte di Appello di Napoli riteneva pacifico **sia** il fatto che il torneo di calcio, nel corso del quale si determin' l'incidente in danno dell'odierno ricorrente, era stato disputato dai partecipanti nella convinzione di essere coperti da apposita assicurazione **sia** che l'organizzatrice del torneo, pur avendo fornito apposite 'rassicurazioni' ai partecipanti circa il fatto che una parte della quota di iscrizione sarebbe stata destinata, appunto, alla stipula del contratto di assicurazione, non aveva mai stipulato quel contratto. Pur partendo da tale ricostruzione in fatto, la Corte napoletana aveva per' tratto la conclusione secondo cui *'l'attore avrebbe dovuto fornire riscontro probatorio del beneficio che avrebbe tratto se una polizza assicurativa fosse stata effettivamente stipulata', posto che simili assicurazioni prevedono, di norma, uno scoperto non inferiore al 5 per cento dei postumi invalidanti*.

La Corte di Cassazione chiamata a decidere sulla vicenda, con la sentenza del 18 ottobre 2024 n. 27069, rileva che cos' il precedente: ***'ha rovesciato sul creditore danneggiato l'onere di provare l'utilit' dell'ipotetica polizza non sottoscritta. Siffatta conclusione ' errata perch', vertendosi in ambito di responsabilit' contrattuale, al creditore non pu' essere posto alcun altro onere che non sia quello di dimostrare l'esistenza del contratto (nella specie, cio', l'esistenza dell'impegno a stipulare una polizza assicurativa) e l'inadempimento del debitore. Rimane invece a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare o che l'inadempimento non sussiste o che ' stato determinato da causa a lui non imputabile o che, eventualmente, si tratta di un inadempimento irrilevante a fini risarcitori. La digressione che la sentenza impugnata ha compiuto in ordine al fatto notorio per cui le assicurazioni per attivit' sportive amatoriali prevedono solitamente determinate franchigie non elimina l'errore in diritto, che risulta poi in modo palese dalle ulteriori considerazioni compiute***



dalla Corte d'Appello, secondo cui doveva essere l'attore a dedurre e provare le effettive conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'omessa stipula del contratto di assicurazione. Una volta dimostrato, come nel caso in esame, che l'obbligo di stipulare il contratto era e che vi era stato inadempimento, avrebbe dovuto essere il debitore a dimostrare l'irrelevanza dell'inadempimento derivante dall'esistenza affermata in via meramente teorica di una franchigia tale da rendere comunque non indennizzabile il sinistro.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

03 Nov 2024